



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUGLIELMO MARCONI"
 SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
 Via Dante Alighieri, 277 - 30022 CEGGIA – VE Tel. 0421329088 - Fax 0421329603 C.F. 84003800277
 e-mail: veic80500v@istruzione.it Pec: veic80500v@pec.istruzione.it Sito: <http://www.marconiceggia.edu.it>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Delibera n. 6/59 del 08/10/2019

OGGETTO: Limiti e criteri per incarichi collaborazione esperti esterni.

L'anno duemiladicianove, addì otto del mese di ottobre alle ore 18.30, presso i locali della scuola primaria "COLLODI" si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con lettera prot. n. 4091/A19 del 27/09/2019.

Vengono constatate presenze e assenze, come segue:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI	
LAURA	ZADRO	X		
LUCHESE	LUCIA	X		
BURGIO	PAOLA	X		
LINI	LIDIA	X		
PARCIANELLO	DERNA	X		
BARBIERO	MONICA	X		
PERISSINOTTO	CRISTINA	X		
OSTAN	NADIA		X	
CARONE	FRANCESCA	X		
BERGAMO	MATTEO	X		
MARCHESIN	ANDREA	X		
CARRER	FRANCESCO	X		
FERRO	LUCA	X		
CAPPELLETTO	CAMILLA	X		
FUSCO	FEDERICA	X		
TUIS	CRIS	X		
MAZZAROTTO	CRISTIAN	X		
BLOISE	FELDA	X		

Limiti e criteri per incarichi collaborazione esperti esterni

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO l'art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento in materia di autonomia scolastica;
- VISTO l'art. 43 del D.I. n. 129/2018, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione;
- VISTO l'art. 43, comma 3 del D.I. n. 129/2018, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;
- VISTO l'art. 45, del D.I. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da

parte del Dirigente, dell'attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

- VISTO l'art. 7, c. 6 del D.lgs 165/2001 e s. m.i.;
- VISTA la circolare n. 2 dell'11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTO il decreto interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995;
- VISTA la circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro;
- VISTO il D, Lgs n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
- VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017;

DELIBERA

all'unanimità dei presenti, di approvare il seguente Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni

Art. 1 Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi.

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs n. 165/2001 e dell'art. 43 c.3 del D.lgs. n.129/2018.
2. Il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF, verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Istituzione scolastica, potrà:
 - a. ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime da parte di docenti di altre istituzioni scolastiche, come da CCNL Scuola, mediante avviso di selezione;
 - b. stipulare contratti di collaborazione esterna, mediante avviso di selezione;
 - c. ricorrere a soggetti giuridici, quali, ad esempio, Università, associazioni, enti di formazione esperti di materia, enti accreditati dal MIUR, ecc., attraverso una procedura negoziale secondo le disposizioni del D.lgs n. 50/2016, come modificato dal D.lgs n. 56/2017 e ssmmii.

Art. 2 Procedura di selezione di individuazione degli esperti.

1. L'avviso di selezione viene pubblicato nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa per non meno di 15 giorni. L'avviso, di massima, dovrà contenere:
 - a. l'ambito disciplinare di riferimento;
 - b. il numero di ore di attività richiesto;
 - c. la durata dell'incarico;
 - d. indicazioni sul compenso da attribuire;
 - e. le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
 - f. i criteri di selezione dei titoli.
2. Come requisito di ammissibilità per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d. non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e. essere in possesso dei titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
 - f. se soggetto giuridico, non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art.80 del D.lgs.n.50/2016, come modificato dal D.lsg n. 56/2017, ed essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del suddetto codice degli appalti.

3. I criteri di selezione/valutazione per il conferimento dell'incarico saranno declinati tra i seguenti in relazione alle specifiche esigenze della selezione:
 - a. titoli di studio;
 - titolo di studio, e relativa votazione, coerente con il progetto/attività di riferimento;
 - altri titoli di studio, corsi di perfezionamento, specializzazione, master, dottorati in materia di valutazione, di nuove metodologie didattiche, gestione gruppi, attività/disciplina oggetto dell'incarico;
 - b. titoli didattici
 - formazione specifica coerente con l'attività/disciplina oggetto dell'incarico;
 - collaborazioni università
 - pubblicazioni coerenti con l'attività/disciplina oggetto dell'incarico
 - c. Esperienze professionali
 - esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
 - esperienza professionale o lavorativa nell'attività oggetto dell'incarico;
 - d. eventuale proposta operativa di progetto didattico;
4. A ciascuna dei criteri indicati viene attribuito un punteggio da specificare nelle singole procedure di selezione. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano la minore età.
5. Siprescindedalrequisitodellacomprovataesperienzauniversitariaincasodistipuladicontratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in Ordini, Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
6. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.
7. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente Scolastico può nominare un'apposita commissione.
8. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica.

Art. 3 Contratto e determinazione dei compensi.

1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipula di un contratto di prestazione d'opera e/o convenzione se soggetto giuridico con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto. Alla stipula, il contratto deve contenere le sotto riportate indicazioni essenziali:
 - le Parti contraenti;
 - l'oggetto (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - la durata, con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
 - entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - luogo e modalità di espletamento dell'attività dell'esperto;
 - impegno da parte dell'esperto a presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
 - l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei "prodotti e dei risultati" dell'incarico affidato all'esperto;
 - l'indicazione che spese e oneri fiscali, ove dovuti, sono a carico dell'esperto;
 - la clausola risolutiva e le eventuali penali per il ritardo;
 - la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora l'esperto non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando allo stesso il compenso soltanto in relazione allo stato di avanzamento della prestazione contrattuale;
 - la previsione del foro competente in caso di controversie;
 - la previsione che le sospensioni della prestazione contrattuale da parte dell'esperto comportano l'automatica sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
 - l'informativa sulla privacy.
2. Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale interno, per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
3. Circa i criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti ad esperti esterni, di cui al

presente regolamento il Dirigente scolastico, determina il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto. Base di riferimento è il decreto interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 stabilito nella misura di seguito specificata:

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliero
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	Fino ad un massimo di € 25,82 per ogni ora di attività e fino ad un massimo di € 51,65 per ogni ora di attività per professori universitari
Docenza	Fino ad un massimo di € 41,32 per ogni ora di attività e fino ad un massimo di € 51,65 per ogni ora di attività per professori universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di Lavoro	Fino ad un massimo di € 25,82 per ogni ora di attività

4. In casi particolari, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico potrà riconoscere compensi diversi al personale esperto esterno con specifica motivazione.
5. Sono fatte salve specifiche previsioni di Legge per compensi orari stabiliti per Legge o per Bando, come per esempio i compensi previsti per la realizzazione di progetti FSER, FSE, PON, POR.
6. Il compenso è da intendersi sempre **omnicomprensivo di IVA e di ogni altro onere fiscale a carico della scuola**. Il compenso sarà erogato dietro presentazione di apposita nota di debito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
7. Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione contrattuale. Agli esperti non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
8. La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come "prestazione d'opera occasionale intellettuale". La disciplina che lo regola è, pertanto, quella prevista dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
9. I contratti disciplinati dal presente Regolamento hanno per oggetto prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale in dipendenza, anche, della posizione del contraente, e non danno luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro alle dipendenze dell'istituzione scolastica.
10. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere, di norma, durata superiore a quella del progetto cui sono funzionali e non sono automaticamente prorogabili. Non sono altresì mai rinnovabili i contratti ad esperti per i quali sia intervenuta la risoluzione o il recesso e/o per i quali siano intervenute situazioni di contenzioso.
11. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
12. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001, fatti salvi i casi di esclusione in esso previsti.
13. In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi collegiali ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati, tra l'altro, le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito dovrà essere prevista la copertura assicurativa e la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

Art. 4 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.


1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico o siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito o può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito o, sulla base dell'esatta

quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art.5 Disposizioni finali.

1. Tutte le delibere precedentemente assunte dal Consiglio di Istituto in materia di regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni si intendono abrogate.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
3. Il presente regolamento ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato o integrato previa delibera del Consiglio di Istituto.

IL PRESIDENTE
Matteo BERGAMO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura ZADRO



IL SEGRETARIO
Cristina PERISSINOTTO

Cristina Perissinotto